

GRUPPO CONSILIARE NOI A SINISTRA
(su carta intestata)

Oggetto: d.sa DI PALO MICHELINA – proroga contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e 52, comma 2, d.lgs. 81/2015, presso GRUPPO CONSILIARE REGIONE PUGLIA "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA"

PREMESSO CHE

- Tra il **GRUPPO CONSILIARE REGIONE PUGLIA "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA"** (committente) con sede legale in Bari (BA) alla Via Capruzzi n. 212, Cod. Fiscale 93461350725, e la **d.sa DI PALO MICHELINA**, nata a Poggiorsini (BA) il 11/01/1975 e residente a Lequile (LE) alla Via La Malfa, n. 63, C.F. DPL MHL 75A51 G7690, è stato sottoscritto in data 03/09/2018 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e 52, comma 2, d.lgs. 81/2015.
- Il committente ha conferito alla d.sa Di Palo Michelina l'incarico di collaboratore nelle attività inerenti le politiche per il lavoro e la formazione professionale, potendo - a tal fine - il collaboratore svolgere le attività necessarie ad assistere e a supportare con le sue competenze il Presidente, ciascuno nei Consiglieri aderenti e tutti i collaboratori del Gruppo Consiliare ai fini della migliore esecuzione delle loro funzioni istituzionali.

CONSIDERATO CHE

- Il committente intende prorogare l'incarico sopra richiamato per le attività di supporto legislativo, organizzativo, informativo, amministrativo necessarie a rendere efficace il ruolo istituzionale proprio dei Consiglieri di "Noi a Sinistra per la Puglia";
- la d.sa Di Palo Michelina ha dichiarato di essere disponibile a prorogare il contratto di collaborazione sopra richiamato.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra il GRUPPO CONSILIARE REGIONE PUGLIA "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA" (committente) e la Di Palo Michelina (collaboratore), sottoscritto in data 03/09/2018, viene prorogato **dal 01/04/2019 al 30/06/2019**;
- 2) Ad integrazione de contratto sottoscritto in data 10/10/2016, si stabilisce che ulteriori cause di recesso unilaterale del contratto da parte del committente saranno:
 - Per l'aver riportato il collaboratore una condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la capacità di contrarre con la P.A., nella misura in cui la stessa sia stata disposta;
 - Se al momento del conferimento dell'incarico o successivamente, il collaboratore sia sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero sia stato rinviato a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa.
- 3) Il compenso per lo svolgimento di tali attività e le modalità di svolgimento dell'incarico, la sua disciplina e le condizioni contrattuali restano quelle richiamate nel contratto di cui sopra ed alle successive proroghe, ed al quale espressamente si rinvia.

Bari, 29/03/2019

IL COMMITTENTE

IL COLLABORATORE

Di Palo Michelina

IL PRESIDENTE
GRUPPO CONSILIARE
REGIONE PUGLIA

«NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA»

Vincenzo COLONNA